

Abstract: È consolidato il principio secondo il quale, quando l'onere formale è imposto *ad substantiam*, come nel caso dell'art. 117 T.U.B., l'osservanza della forma non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte. Inoltre, sul punto, il Tribunale di Perugia precisa che l'art. 117, comma 4, T.U.B. deve essere letto nel contesto generale della disposizione, e dunque in connessione sistematica con i commi 3 e 6, da cui deriva che l'obbligo di indicare specificamente il tasso di interesse all'interno del contratto scritto comporta che anche la clausola degli interessi dovrà essere scritta, e inoltre adeguatamente determinata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. (*omissis*), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in primo grado al n. (*omissis*) R.G. tra
(*omissis*) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. (*omissis*);
(*omissis*), nato a (*omissis*) il ..., c.f. ...;
(*omissis*), nato a (*omissis*) il ..., c.f. ...;
(*omissis*), nato a (*omissis*) il ..., c.f. ..., tutti rappresentati e difesi dall'avv. (*omissis*) ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Foligno, via R.;

OppONENTI

CONTRO

(*omissis*) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. ..., e per essa (*omissis*) BANK, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. ..., rappresentata e difesa dall'avv. (*omissis*), ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Perugia, C.so V.;

Opposta

NONCHE' CONTRO

(*omissis*) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. (*omissis*), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, via M.;

Intervenuta

(*omissis*)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Le domande delle parti e l'oggetto del giudizio

Con ricorso per ingiunzione, (*omissis*) S.p.A. allegava di essere creditrice nei confronti di (*omissis*) S.r.l. per:

- Saldo di conto corrente n. 29425133, pari a € 100.000,00 al 29/2/2012;
- Saldo di conto anticipi n. 29425149, pari a € 36.784,39 al 2/4/2012;
- Saldo di mutuo chirografario del 12 giugno 2008, pari a € 127.221,00.

Chiedeva dunque la condanna della debitrice principale (*omissis*) S.r.l., nonché dei fideiussori (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), per € 264.005,39, oltre interessi e spese.

Il Tribunale di Perugia emetteva il decreto ingiuntivo richiesto.

Gli ingiunti proponevano opposizione. Riguardo ai due conti correnti allegavano, in sintesi:

- Il difetto di forma scritta;
- L'applicazione di interessi anatocistici;
- L'applicazione illegittima di interessi ultralegali, in difetto di forma scritta;
- L'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto, priva di causa e di determinatezza;
- L'inesistenza del debito per spese e commissioni non pattuite;
- La necessaria decorrenza degli interessi dalla data dei singoli versamenti.

Riguardo al mutuo chirografario, eccepivano invece la genericità della misura degli interessi di mora, che "che nel decreto non viene espressamente indicata e definita".

Chiedevano quindi, previa declaratoria di nullità dei conti correnti ed espunzione delle somme illegittimamente addebitate, il ricalcolo del saldo, nonché di "condannare la Banca al pagamento del dovuto come sopra determinato, oltre interessi e rivalutazione

monetaria”, con eventuale compensazione dei crediti, nonché la determinazione della misura degli interessi moratori.

Nel corso del giudizio veniva ordinato alla banca, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di esibire la documentazione relativa ai rapporti bancari.

Veniva poi espletata una consulenza tecnica d’ufficio.

In data 19 gennaio 2021, interveniva nel giudizio (*omissis*) S.r.l., quale cessionaria del credito della banca (*omissis*) S.p.A., associandosi alle difese del dante causa e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

2. Il mutuo chirografario

Il credito relativo al mutuo non è contestato. Gli opposenti, infatti, hanno eccepito unicamente la mancata determinazione degli interessi di mora, che nel decreto ingiuntivo non sarebbe stata espressamente indicata e definita.

La censura è infondata.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del decreto, bensì il rapporto sostanziale. Il decreto ingiuntivo reca condanna per gli “interessi contrattualmente pattuiti sul saldo del mutuo chirografario dal 28 marzo 2012 al soddisfo”.

Il criterio di calcolo degli interessi è evidentemente determinato *per relationem*, con riferimento cioè alle clausole contrattuali. A tale riguardo, il contratto di mutuo, all’art. 4, dispone che gli interessi di mora siano determinati nella stessa misura del tasso contrattuale, con l’aggiunta di una percentuale del 2%, senza capitalizzazione periodica.

Il tasso corrispettivo è stabilito dall’art. 4 *per relationem*, fissando cioè come parametro di base la quotazione Euribor, di natura variabile, con un meccanismo fisso di adeguamento.

Una tale fissazione del tasso corrispettivo, e di conseguenza del tasso di mora, non può ritenersi indeterminata, poiché il rinvio non è generico ma specifico al parametro Euribor, con precisa indicazione delle fonti di rilevazione. L’Euribor, infatti, costituisce un parametro certo di determinazione degli interessi, come sostenuto da una consolidata giurisprudenza di merito (cfr., *ex multis*, Trib. Roma, 14/09/2020, n. 12265).

Pertanto, così come è determinato il tasso corrispettivo, lo è anche quello di mora, visto che per determinarlo è solo necessario aggiungere una percentuale del 2%.

Non vi è dunque, alcuna indeterminatezza né della pretesa né del decreto, poiché l’importo del credito, se non è immediatamente determinato, è comunque determinabile in base alla rilevazione del dato certo e ad un semplice calcolo aritmetico conseguente.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17989/2016, hanno affermato che l'obbligazione pecuniaria è liquida quando "il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale", ciò che si verifica nel caso di specie, ove gli interessi sono determinabili secondo un criterio che non lascia alcuna discrezionalità, per cui non vi è genericità.

Quanto alla decorrenza degli interessi, non vi è alcuna contestazione specifica sul *dies a quo*, per cui deve rimanere ferma la data del 28 marzo 2012.

L'opposizione sul mutuo è conseguentemente infondata, e dunque gli opposenti devono essere condannati al pagamento.

3. Il conto corrente n. (*omissis*)

Il contratto di conto corrente n. (*omissis*) è oggetto di contrapposte domande da parte della banca e della società correntista.

Tali domande devono essere esaminate separatamente.

3.1. La domanda della banca

La banca ha chiesto la condanna del correntista al pagamento del saldo risultante dall'estratto conto del contratto n. 5133 al 29 febbraio 2012.

La parte opponente ha lamentato, in primo luogo, il difetto di forma scritta del contratto, oltre alla nullità degli addebiti di interessi ultralegali e anatocistici, nonché di commissioni e spese.

Tale censura è fondata.

3.1.1. L'assenza di forma scritta

Il conto corrente n. (*omissis*) fu stipulato in data 16 febbraio 1994, come si evince dalla dichiarazione in calce al contratto di conto corrente del 28 novembre 2011, che sostituisce il precedente.

In tale dichiarazione, sottoscritta dalla correntista, si legge: "Diamo atto che il presente documento sostituisce integralmente, in tutte le sue pattuizioni, quello a suo tempo da noi sottoscritto anch'esso relativo al conto corrente di corrispondenza n. (*omissis*) acceso in data 16 dicembre 1994 e per il quale abbiamo regolarmente ricevuto la relativa rendicontazione, le cui risultanze sono state da noi approvate".

La banca non ha prodotto il contratto scritto del 16 dicembre 1994.

Alla data del 16 dicembre 1994, era vigente l'art. 117 T.U.B., che imponeva la forma scritta dei contratti bancari, a pena di nullità delle relative pattuizioni.

Anche laddove si interpretasse la dichiarazione in calce al contratto del 28 novembre 2011 come una confessione stragiudiziale, resa dal correntista alla banca, circa la stipula del contratto del 16 dicembre 1994 per iscritto, ciò non potrebbe validamente supplire la mancanza di forma scritta. È infatti principio consolidato quello per cui, quando l'onere formale è imposto *ad substantiam*, come nel caso dell'art. 117 T.U.B., l'osservanza della forma non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018).

Poiché non è stato prodotto il contratto del 16 dicembre 1994, allora si deve ritenere violato l'obbligo di forma scritta, con conseguente invalidità del contratto di conto corrente e degli addebiti su di esso basati.

Ne consegue che gli interessi vanno applicati secondo il meccanismo sostitutivo *ex art.* 117, comma 7, T.U.B., mentre tutte le altre voci di debito, tra cui spese, commissioni e capitalizzazione, devono essere integralmente espunte fino a che le parti non le abbiano stipulate per iscritto.

3.1.2. L'applicabilità dell'art. 117 T.U.B.

Non è condivisibile l'argomentazione svolta dall'intervenuta in comparsa conclusionale, che riafferma quanto già osservato dal CTP dell'istituto di credito, circa l'applicabilità dell'art. 1284 c.c. in luogo dell'art. 117 T.U.B..

L'art. 117 T.U.B., nella versione vigente alla data di stipula del contratto, disponeva, al comma 3, l'obbligo di forma scritta per il contratto, e ai commi 4 e 6 l'obbligo di specifica e trasparente indicazione dei tassi di interesse e di ogni altro onere.

Il comma 7 prevedeva il meccanismo sostitutivo nel caso di violazione dei commi 4 e 6, e non specificamente nei casi di violazione del comma 3.

L'interpretazione offerta dall'intervenuta, secondo cui, in mancanza di contratto scritto, troverebbe applicazione l'art. 1284 c.c., non è condivisibile.

L'art. 117, comma 4, T.U.B. deve essere letto nel contesto generale della disposizione, e dunque in connessione sistematica con i commi 3 e 6. L'interpretazione che ne deriva, tenuto conto della finalità di tutela della parte debole, sottesa alla disposizione, è la seguente: poiché il contratto deve avere forma scritta (comma 3) e l'interesse deve essere specificamente indicato (comma 4), allora anche l'interesse dovrà essere necessariamente in

forma scritta, senza peraltro possibilità di rinvio a criteri non determinati (comma 6). Di conseguenza, l'obbligo di indicare specificamente il tasso di interesse all'interno del contratto scritto comporta che anche la clausola degli interessi dovrà essere scritta, e inoltre adeguatamente determinata. Se il contratto non è stipulato per iscritto, allora non è stipulata per iscritto neppure la clausola relativa agli interessi, che oltre a non essere scritti non saranno neppure determinati. Ne consegue che la violazione del comma 3 comporta sempre anche la violazione del comma 4 dell'art. 117 T.U.B.. Dunque l'art. 117, comma 7, T.U.B. è applicabile non solo all'ipotesi di contratto stipulato per iscritto ma privo di una clausola scritta relativamente agli interessi, ma anche all'ipotesi di assenza totale del contratto scritto.

L'art. 1284 c.c. resta applicabile solo ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del suddetto meccanismo sostitutivo, introdotto già con l'art. 5 l. 154/1992 (cfr. Cass., n. 2072/2013).

3.1.3. La documentazione contabile

Esclusa la validità delle pattuizioni sopra indicate, occorre ora esaminare il credito della banca al netto delle poste illegittimamente addebitate.

A tale riguardo, costituisce un principio consolidato quello per cui la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (cfr. Cass. n. 23313/2018).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, poiché la banca ha prodotto una documentazione solo parziale e con gravi carenze nella prima parte del rapporto, come riscontrato dal CTU. Non vi è infatti alcuna documentazione, neppure come mera movimentazione contabile, per gli anni dal 1994 al 1998, mentre dal 1999 al 2001 vi sono solo movimenti contabili, manca tutta l'annualità del 2002, e per il 2003 vi sono solo movimenti contabili, senza estratti conto né estratti scalari.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11543/2019, ha affermato il seguente principio di diritto: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con

l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta; b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”.

Secondo quanto calcolato dal CTU, il primo saldo disponibile, ricostruito alla data del 1° gennaio 1999, era pari ad € 32.322,21 a debito della società correntista.

Da un lato, per quanto detto sopra, vi è una sicura illegittimità delle voci di spesa addebitate in base al contratto del 16 dicembre 1994, e d'altro lato la banca ha omesso di produrre tutti gli estratti conto precedenti.

A fronte di questi dati, non è possibile stabilire in modo plausibile e certo che quel saldo negativo (per il correntista) di € 32.322,21 al 1° gennaio 1999, pur espungendo gli addebiti illegittimi, sarebbe rimasto comunque negativo, e non sarebbe invece variato in positivo, con conseguente credito del correntista. Del resto, la banca non ha allegato nulla in tal senso.

In base al principio stabilito dalla Corte di Cassazione, mentre nel secondo caso vi è la possibilità di azzeramento del saldo, nel primo la conseguenza è il rigetto della domanda. Ciò in quanto la banca, venendo meno al proprio onere della prova, non ha eliminato il dubbio che quel saldo sarebbe stato comunque negativo, per cui l'azzeramento del conto sarebbe un criterio di calcolo parimenti inattendibile.

Pertanto, la domanda della banca in ordine al contratto n. (*omissis*) deve essere rigettata.

3.2. La domanda riconvenzionale dell'opponente correntista

Il correntista ha proposto domanda riconvenzionale, allegando la nullità dei contratti e dei relativi addebiti, stante il difetto di forma scritta.

Ha quindi chiesto di dichiarare la nullità, ricalcolare il saldo e “condannare la Banca al pagamento del dovuto come sopra determinato, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed eventualmente compensare *ex art. 1241 c.c.* le somme dovute dalla banca con quelle eventualmente dovute dagli opposenti”.

La domanda di “pagamento del dovuto” deve essere qualificata come ripetizione dell'indebitato, per cui sul correntista incombe, a sua volta, l'onere della prova *ex art. 2697 c.c.*

Come detto sopra, la prima traccia contabile del rapporto risale al 1° gennaio 1999, con un saldo negativo di € 32.322,21.

Il correntista, onerato della prova del proprio credito in relazione agli addebiti illegittimi, ha parimenti omesso di produrre gli estratti conto integrali, sebbene avesse dichiarato, in calce al contratto di conto corrente del 28 novembre 2011, di avere ricevuto la relativa rendicontazione. L'unica produzione è infatti quella operata dalla banca, per cui mancano tutti i dati relativi agli anni dal 1994 al 1998.

Specularmente alla domanda della banca, deve trovare applicazione anche rispetto alla domanda del correntista il medesimo principio sopra visto, stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11543/2019, tenuto conto dell'onere della prova incombente sul correntista stesso.

A tale riguardo, stante la carenza documentale riscontrata, si deve concludere che, così come non è stato possibile affermare, rispetto alla banca, che il saldo iniziale sarebbe stato comunque a debito del correntista, così, rispetto al correntista, non è possibile affermare in modo certo e attendibile quale sarebbe stata l'entità del saldo iniziale.

Il saldo di € 32.322,21 è dunque un dato neutro. Gli elementi forniti dalle parti, ciascuna delle quali era rispettivamente onerata di provare le proprie pretese, non consentono di affermare né che quel saldo, depurato dagli addebiti illegittimi, sarebbe stato sicuramente negativo, né che, al contrario, sarebbe stato inesistente o positivo.

Ciascuna delle parti deve dunque sopportare il proprio onere probatorio. In mancanza, la banca vedrà rigettata la propria domanda, mentre il correntista vedrà il ricalcolo del saldo partire dal saldo storico a suo debito.

3.3. Il ricalcolo del saldo

Occorre allora ricalcolare il saldo a partire dal saldo di € 32.322,21 a debito del correntista. Gli interessi convenzionali devono essere sostituiti con quelli stabiliti dall'art. 117 T.U.B., mentre devono essere espunte tutte le spese e le commissioni.

Questo criterio va seguito fino al 15 aprile 2009, data in cui la banca ha documentato un'apertura di credito stipulata per iscritto, pur in mancanza di un contratto scritto di conto corrente.

Dal 15 aprile 2009 vanno applicati gli oneri come previsti dal contratto di apertura di credito, fino alla data del 28 novembre 2011, data in cui risulta stipulato per iscritto il contratto di conto corrente.

Dal 28 novembre 2011 in poi, possono essere applicati anche gli oneri previsti dal contratto di conto corrente.

La CTU svolta nel procedimento in esame si è attenuta a questi criteri di calcolo⁴, salvo il saldo di partenza, che è comunque facilmente emendabile.

Secondo quanto calcolato dal CTU nella tabella 16 allegata alla relazione di consulenza, il saldo del conto corrente, alla data del 17 aprile 2012, ossia la data di estinzione⁵, sarebbe stato di € 144.245,06 a credito del correntista⁶.

Tuttavia i conteggi del CTU sono partiti dall'azzeramento del saldo, che tuttavia è un criterio da integrare con il principio di diritto espresso da Cass. n. 11643/2019.

Poiché il saldo di partenza non doveva essere zero, bensì -€ 32.322,21, allora l'indebitito percepito dalla banca ammonta a € 111.922,85.

Di tale indebitito la società correntista ha domandato la ripetizione.

Gli interessi legali *ex art.* 2033 c.c. sono dovuti dalla data della domanda, non essendo provata la mala fede della banca, per cui devono decorrere dalla data della notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ossia dal 12 giugno 2012.

Non è dovuta alcuna rivalutazione, poiché l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta, non di valore, e non è stato neppure allegato uno specifico pregiudizio *ex art.* 1224 c.c.

4. Il conto anticipi n. (*omissis*)

Anche il contratto anticipi n. (*omissis*) è oggetto di contrapposte domande da parte della banca e della società correntista.

4.1. La domanda della banca

Analogamente al precedente contratto esaminato, la banca ha chiesto la condanna del correntista al pagamento del saldo risultante dall'estratto conto del contratto n. (*omissis*).

La parte opponente ha lamentato, come nel precedente contratto, il difetto di forma scritta del contratto, la nullità degli addebiti di interessi ultralegali e anatocistici, nonché di commissioni e spese non pattuite.

Tale censura è fondata.

Anche il conto anticipi n. 5149 fu stipulato in data 16 dicembre 1994, come si evince dalla dichiarazione in calce al contratto del 28 novembre 2011, analoga a quella del contratto n. 5133.

Anche in questo caso, la banca non ha prodotto il contratto scritto del 16 dicembre 1994.

Si devono quindi replicare le stesse considerazioni sopra svolte in ordine alla nullità del contratto e all'insufficienza della dichiarazione del correntista di avere stipulato lo stesso in forma scritta.

Poiché non è stato prodotto il contratto del 16 dicembre 1994, allora si deve ritenere violato l'obbligo di forma scritta, con conseguente invalidità del contratto di conto corrente degli addebiti su di esso basati.

Come per il precedente contratto esaminato, gli interessi vanno applicati secondo il meccanismo sostitutivo *ex art.* 117, comma 7, T.U.B., mentre tutte le altre voci di debito, tra cui spese, commissioni e capitalizzazione, devono essere integralmente espunte fino a che le parti non le abbiano stipulate per iscritto.

La documentazione contabile prodotta dalla banca è particolarmente carente anche rispetto al contratto n. (*omissis*). In particolare, non risulta prodotto alcun dato contabile dal 1994 al 1998, mentre dal 1999 al 2003 vi sono solo movimenti contabili, senza estratti conto né estratti scalari⁷.

Secondo quanto calcolato dal CTU, il primo saldo disponibile, ricostruito alla data del 1° gennaio 1999, era pari ad € 101.568,44 a debito del correntista.

Si devono quindi replicare le medesime considerazioni sopra svolte circa la mancata prova, da parte della banca, che a ciò era onerata, del fatto che quel saldo, anche al netto delle poste illegittime, sarebbe stato comunque negativo.

Anche in questo caso, non può trovare applicazione il criterio dell'azzeramento, e dunque, conformemente al principio espresso da Cass. n. 11543/2019, dalla carenza probatoria deve derivare il rigetto della domanda di pagamento da parte della banca.

4.2. La domanda riconvenzionale dell'opponente correntista

Il correntista ha proposto domanda riconvenzionale, allegando la nullità dei contratti e dei relativi addebiti, stante il difetto di forma scritta, e domandando la ripetizione dell'indebitato, analogamente a quanto detto sopra circa il contratto n. (*omissis*).

Devono dunque replicarsi le considerazioni sopra svolte, in applicazione del principio stabilito da Cass. n. 11543/2019: a fronte della carenza documentale riscontrata, così come non è stato possibile affermare, rispetto alla banca, che il saldo iniziale, espunte le poste illegittime, sarebbe stato comunque a debito del correntista, così, rispetto al correntista, non è possibile affermare che quel saldo sarebbe stato a credito, o comunque non a debito del correntista.

4.3. Il ricalcolo del saldo

Il ricalcolo del saldo deve dunque partire dal primo saldo disponibile, che il CTU ha calcolato in € 101.568,44 a debito del correntista.

Il mancato azzeramento del saldo rende superate le considerazioni svolte dal CTP dell'istituto di credito e dalla parte intervenuta nella comparsa conclusionale circa l'incongruità di un azzeramento del saldo rispetto a un conto anticipi.

Occorre tuttavia puntualizzare che il conto anticipi, sebbene sia destinato a vedere ripristinata la provvista a fronte del pagamento delle fatture anticipate da parte dei terzi debitori, dà comunque origine al pagamento di interessi, spese e commissioni, come del resto si evince dall'esame contabile svolto dal CTU.

Dunque il ricalcolo deve partire dal saldo a debito del correntista di € 101.568,44 al 1° gennaio 1999.

La mancanza di forma scritta comporta la necessità di applicare, rispetto agli interessi, il meccanismo sostitutivo *ex art.* 117, comma 7, T.U.B. e, rispetto alle commissioni e alle spese non pattuite, la loro totale espunzione.

Questi criteri devono trovare applicazione fino al 6 ottobre 2011, data in cui risulta stipulato per iscritto un contratto di apertura di credito.

Secondo quanto calcolato dal CTU ed esposto a p. 31 della relazione di consulenza, alla data del 21 marzo 2012, ossia la data di estinzione, sul conto n. (*omissis*), per il periodo

considerato, sono state addebitate poste illegittime per € 286.324,95, scomputati gli interessi applicati secondo il tasso *ex art.* 117 T.U.B..

Partendo dal saldo negativo di € 101.568,44 anziché dall'azzeramento, per quanto detto sopra, ne deriva che l'indebitito percepito dalla banca ammonta a € 184.756,51. Di tale indebitito la società correntista ha domandato la ripetizione.

Analogamente a quanto detto sopra, gli interessi legali *ex art.* 2033 c.c. sono dovuti dalla data della domanda, non essendo provata la mala fede della banca, per cui devono decorrere dalla data della notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ossia dal 12 giugno 2012.

Non è dovuta alcuna rivalutazione, poiché l'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta, non di valore, e non è stato neppure allegato uno specifico pregiudizio *ex art.* 1224 c.c.

5. Sulle spese

La parte opponente è soccombente rispetto al contratto di mutuo, ma è vincitrice rispetto ai conti n. (*omissis*) e (*omissis*), rispetto ai quali, tuttavia, l'onere probatorio è stato adempiuto solo parzialmente.

Sussiste dunque soccombenza reciproca, per cui può trovare applicazione l'art. 92 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese di lite e della CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta l'opposizione in relazione al mutuo del 12 giugno 2008, e di conseguenza condanna (*omissis*) S.r.l., in qualità di debitore principale, (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), in qualità di fideiussori, in solido tra loro, al pagamento nei confronti di (*omissis*) S.p.A. di € 127.221,00, oltre interessi convenzionali di mora dal 28 marzo 2012 al saldo;
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità dei contratti di conto corrente n. (*omissis*) e di conto anticipi n. (*omissis*) nei limiti di cui in motivazione;
- Rigetta le domande di (*omissis*) S.p.A. relative al pagamento del saldo del conto corrente n. (*omissis*) e del conto anticipi n. (*omissis*);

- Accoglie la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebitto in relazione al conto corrente n. (*omissis*) e al conto anticipi n. (*omissis*), e pertanto condanna (*omissis*) S.p.A. alla restituzione a (*omissis*) S.r.l. di complessivi € 296.679,36, oltre interessi legali dal 12 giugno 2012;

- Compensa le spese di lite tra le parti;

- Pone le spese della CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico delle parti in solido.

Così deciso il 17/5/2021.

Il Giudice